



MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 231/01

INDICE

DEFINIZIONI

1. IL D.LGS. 231/01 E L' EFFICACIA ESIMENTE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

- 1.1. La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01**
- 1.2. L' efficacia esimente di un modello organizzativo**
- 1.3. Struttura dell'Ente**
 - 1.3.1. Organi e Soggetti**
 - 1.3.2. Organi di Amministrazione e Rappresentanza**
- 1.4. Adempimenti privacy**
- 1.5. Codice di Condotta e principi umanitari**

2. IL MODELLO ADOTTATO DAL CUAMM

- 2.1. Obiettivi del modello**
- 2.2. La struttura del modello**
- 2.3. I destinatari del modello**
- 2.4. L' adozione del modello nell'ambito del Cuamm**

3. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1. Identificazione dell'OdV**
- 3.2. Durata in carica e ipotesi di revoca**
- 3.3. Requisiti di eleggibilità dei componenti dell'OdV**
- 3.4. Funzioni e poteri dell'OdV**
 - 3.5. Regole di convocazione e di funzionamento**
 - 3.6. Compensi**
- 3.7. Reporting nei confronti degli organi del Cuamm e obblighi di segnalazione**
- 3.8. Obblighi di riservatezza**
- 3.9. Raccolta e conservazione delle informazioni**

4. GLI ULTERIORI PRINCIPI COSTITUTIVI DEL MODELLO

- 4.1. Il Sistema Organizzativo**
- 4.2. Il sistema di deleghe e procure**
 - 4.2.1. Requisiti essenziali del sistema di deleghe**
 - 4.2.2. Requisiti essenziali del sistema di procure**
- 4.3. Gli strumenti organizzativi del Cuamm e IL sistema di gestione delle risorse finanziarie**

4.4. Sistema sanzionatorio

4.4.1. Principi generali

4.4.2. Sanzioni per i Dipendenti

4.4.3. Misure nei confronti degli Amministratori

4.4.4. Misure nei confronti dei membri dell'OdV

4.4.5. Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori e dei Partner

4.5. Codice Etico

4.6. Piano di formazione e attività di comunicazione concernente il modello

4.6.1. Attività di formazione in merito al Modello

4.6.2. Il piano di formazione

4.7. Verifiche periodiche del modello

5. Il sistema di whistleblowing

APPENDICE

I "Reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti previsti nel decreto

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

- Aree a Rischio: le aree di attività del Cuamm nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- Attività Sensibili: le attività strumentali o comunque rilevanti per la commissione di un Reato nelle Aree a Rischio individuate.
- CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio sanitario.
- Codice Etico/Codice di Condotta: il codice etico adottato dal Cuam e approvato dal Consiglio Direttivo.
- Consiglio Direttivo: organo che amministra il Cuamm.
- Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Cuamm in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- CDA: Consiglio Di Amministrazione dell'Organizzazione
- Destinatari: gli Esponenti dell'Organizzazione, i Fornitori e i Partner.
- Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Cuamm.
- D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti: il documento elaborato a seguito di un'attività di analisi condotta sull'attività aziendale, recante l'individuazione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, in via propedeutica rispetto all'adozione del Modello da parte del Cuamm.
- Enti: entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).
- Esponenti dell'Organizzazione: amministratori, liquidatori e Dipendenti del Cuamm
- Fornitori: i fornitori di beni ed i prestatori d'opera e servizi, diversi dai Consulenti, non legati al Cuamm da vincolo di subordinazione.
- Organizzazione: Cuamm.
- Modello: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 adottato dal Cuamm.
- Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento in Cuamm
- Organi Sociali: il CDA, Assemblea, Organo di revisione.
- P.A., Pubblica Amministrazione.
- Partner: le controparti contrattuali con le quali il Cuamm addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (Associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere).
- Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.
- Sistema Sanzionatorio: le azioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 4 di 45
----------------	--------	----------------

1. IL D.LGS. 231/01 E L'EFFICACIA ESIMENTE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente possono consistere in:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- c) confisca del profitto del Reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Si rileva inoltre che le fattispecie incriminatrici previste dal Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'articolo 26 "impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, nel corso degli anni l'elenco dei Reati si è notevolmente esteso fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività di imprese e associazioni.

1.2 L'EFFICACIA ESIMENTE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

L'articolo 6 del Decreto prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati - i modelli organizzativi di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- e) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- f) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati;
- g) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati;
- h) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- i) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

1.3 LA STRUTTURA DELL'ENTE

Medici con l'Africa Cuamm ONG ONLUS (Organizzazione non Governativa non lucrativa di utilità sociale, di seguito anche "l'Organizzazione" o solo "Cuamm" – è una Organizzazione umanitaria fondata nel 1950, con sede legale in via San Francesco, 126, Padova.

Più nello specifico, il Cuamm è giuridicamente integrato all'interno della Fondazione Opera San Francesco Saverio, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

La Fondazione, pur essendo unica, si compone di tre attività:

- Fondazione;
- Ong-Onlus Medici con l’Africa Cuamm;
- Collegio Universitario.

Il Cuamm ha lo scopo di: promuovere una cultura di pace e di solidarietà anche attraverso l’attività dei volontari sul territorio; promuovere l’affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione; intervenire nelle zone disagiate con iniziative umanitarie in favore della popolazione africana. In caso di situazioni di conflitto l’Organizzazione si rifà al Diritto Internazionale Umanitario. Infatti, gli aiuti umanitari forniti si basano sul diritto internazionale, in particolare sul diritto internazionale umanitario e sui rifugiati e sui principi umanitari fondamentali di: umanità, imparzialità, neutralità ed indipendenza.

Ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento approvato dal CDA il _____ il Cuamm “si propone di contribuire, con proposte attive di servizio e senza fine di lucro:

- al processo di liberazione e di crescita di ogni uomo, specialmente dei più bisognosi e sofferenti;
- al miglioramento delle condizioni di salute delle popolazioni dei paesi africani;
- all’affermazione dei valori del diritto alla salute, della solidarietà internazionale, della giustizia e della pace.

Più nello specifico, la missione istituzionale di Medici con l’Africa Cuamm si è evoluta, a partire dall’espressione evangelica “*euntes, curate infirmos*” (Mt. 10, 6-8) usata dal fondatore Francesco Canova (1950), nelle diverse edizioni dello Statuto del 1971, 1984 e 2003.

Nel 2006 la mission è stata raccolta in una definizione sintetica: *Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.*

La ONG realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo. A tale scopo si impegna nella formazione in Italia e in Africa delle risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica e nell’affermazione del diritto umano fondamentale della salute per tutti.

Due essenzialmente gli obiettivi della mission:

- migliorare lo stato di salute in Africa, nella convinzione che la salute non è un bene di consumo, ma un diritto umano universale per cui l’accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio;
- promuovere un atteggiamento positivo e solidale nei confronti dell’Africa, ovvero il dovere di contribuire a far crescere nelle istituzioni e nell’opinione pubblica interesse, speranza e impegno per il futuro del continente.

I valori di riferimento alla base della mission e dell’attività dell’organizzazione sono:

- ispirazione cristiana e legame alla Chiesa: è esplicito il continuo riferimento ai valori cristiani e al Vangelo;

Versione : 1.1	Data :	Pagina 7 di 45
----------------	--------	----------------

- “con l’Africa”: l’organizzazione lavora esclusivamente insieme ai popoli africani, coinvolgendo le risorse umane locali ai diversi livelli. L’essere con l’Africa sottolinea la concezione di condivisione, partecipazione profonda, scambio, sforzo in comune, facendo emergere non solo i bisogni e i problemi ma anche i valori legati al continente africano con un’ottica di sviluppo su lungo periodo;
- il valore dell’esperienza: Medici con l’Africa Cuamm può vantare oltre settanta anni di attività a favore dei paesi in via di sviluppo;
- competenza specifica ed esclusiva nell’ambito medico-sanitario;
- riservatezza: l’idea di base è che chi ha bisogno, e non chi aiuta, merita il primo piano e l’attenzione.

1.3.1. Organi e Soggetti

Le attività della Ong sono svolte dai seguenti soggetti e/o organi:

- Sostenitori del Cuamm (persone o enti)
- Gruppi Cuamm (associazioni)
- Collegio Cuamm

I Sostenitori del Cuamm

I sostenitori del Cuamm sono persone, associazioni o enti che si riconoscono nelle finalità del Cuamm e ne sostengono i progetti e le iniziative.

I Gruppi Cuamm

I Gruppi Cuamm sono associazioni autonome legalmente costituite che promuovano definitive aree territoriali la diffusione degli ideali ed il sostegno delle iniziative del Cuamm

1.3.2. Organi di Amministrazione e rappresentanza

Il Cuamm è amministrato e legalmente rappresentato da:

- CDA
- Presidente
- Direttore
- Rappresentanti dei paesi

CDA e Presidente

Il Cuamm in quanto struttura operativa della Fondazione “Opere S. Francesco Saverio” è retto dal CDA di tale fondazione, composto da 8 consiglieri, nominati dal Vescovo di Padova che ne è il Presidente di diritto.

Competono al CDA i seguenti compiti:

- esprimere le linee di indirizzo;
- delineare la pianificazione strategica;
- approvare i piani operativi e controllarne l'esecuzione
- promuovere le attività del Cuamm presso le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali,
- gestire i profili economici e finanziari dell'ONG;

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Cuamm per tutti gli atti relativi.

Direttore

Il Direttore è il responsabile organizzativo e gestionale di tutte le attività del Cuamm, sceglie i collaboratori, sia quelli stabili che quelli cooptati per progetti a termine; propone un Vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

I Rappresentanti dei Paesi

I Rappresentanti dei Paesi sono i rappresentanti legali del Cuamm nel paese in cui operano, con funzioni di gestione e programmazione locale.

1.3.3 Funzionigramma

Per meglio organizzare l'attività all'interno della Organizzazione, il CDA ha organizzato ruoli e funzioni, secondo le seguenti modalità.

Con riguardo ai ruoli ha meglio specificato nel funzionigramma approvato nel febbraio 2020, a cui si rinvia integralmente il ruolo del Direttore e del Vicedirettore

Direttore

Esercita le responsabilità previste dallo Statuto; svolge la propria attività nell'ambito delle deleghe ricevute dal CDA con compiti di esecuzione delle strategie deliberate; per il raggiungimento degli obiettivi complessivi, si avvale dell'attività del Vice Direttore Generale e di tutte le funzioni ed unità organizzative aziendali centrali e dei Paesi in cui opera il CUAMM Medici con l'Africa.

Vice Direttore - Direttore Amministrativo

Supporta il Direttore per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Organizzazione; in caso di assenza o impedimento del D.G., lo sostituisce nelle funzioni di Direzione; ha la responsabilità della gestione, della finanza e dei controlli; coordina le funzioni di Audit e di Compliance.

Inoltre, partecipa alle sedute del CDA con responsabilità di Segretario del Consiglio.

Per quanto concerne le attività e le aree di competenza sono state così suddivise:

- Audit

Garantisce il controllo finalizzato alla valutazione della completezza, dell'adeguatezza, della funzionalità e dell'affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni ed in particolare del processo di gestione dei rischi, proponendo all'attenzione del Direttore i possibili miglioramenti, in relazione agli esiti delle verifiche effettuate; assicura il controllo sul rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega; garantisce l'effettuazione di accertamenti anche con riguardo a specifiche irregolarità o frodi.

- Compliance

Garantisce nel continuo che la regolamentazione interna (statuto, codici di etica, procedure, disposizioni interne) e la cultura aziendale, siano improntati al rispetto delle vigenti norme di legge e di enti regolatori; assicura la gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni delle norme.

Programmazione

Assicura l'adeguamento e l'aggiornamento della programmazione alle politiche e ai sistemi della cooperazione internazionale; garantisce la predisposizione per la Direzione della bozza del piano strategico comprendente: le analisi di contesto, le simulazioni economico-finanziarie, la fissazione degli obiettivi e la descrizione delle azioni necessarie alla realizzazione del piano per i diversi Paesi in cui opera l'Organizzazione; collabora con il Settore Progetti per la definizione dei budget.

Comunicazione

Assicura la proposizione di concreti percorsi di comunicazione, sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sui problemi della salute, dello sviluppo e della cooperazione per favorire un processo di cambiamento globale sotteso allo sforzo di realizzare il diritto universale alla salute e per contribuire a fare rinascere interesse e speranza nel futuro dell'Africa. In collaborazione con chi opera sul campo, organizza eventi, progetti culturali e pubblicazioni in Italia e in Africa, valorizzando i fatti e le testimonianze legati all'attività del CUAMM.

Media Relation

Assicura il coordinamento delle attività finalizzate ad aumentare la visibilità e la conoscenza di Medici con l'Africa CUAMM da parte dell'opinione pubblica nazionale e internazionale; garantisce omogeneità e coerenza con gli obiettivi dell'Organizzazione nei rapporti con i media, di tutti gli strumenti utilizzati: ufficio stampa, produzione di video e pubblicità.

Fund Raising e Relazioni con il Territorio

Garantisce la raccolta fondi in linea con gli obiettivi dell'anno definiti con la Direzione in relazione a quanto previsto dal piano strategico; assicura il coordinamento della gestione della rete di volontari e degli eventi sul territorio finalizzati alle attività di raccolta fondi.

Educazione e Public Awareness

Assicura adeguate azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione in Italia ed Europa per contribuire a realizzare il diritto universale alla salute ed in particolare al rafforzamento dei sistemi sanitari in Africa; per promuovere la definizione di politiche sanitarie più eque ed efficaci, mette in

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

atto attività volte a incrementare e migliorare l'offerta formativa in materia di Salute Globale, a rafforzare e innovare le competenze degli operatori sanitari e a creare partenariati strategici tra università, società scientifiche, centri di ricerca e formazione, enti sanitari e O.N.G..

Risorse Umane

Assicura l'adeguatezza quali-quantitativa delle risorse umane nazionali che operano nei Paesi di intervento dell'Organizzazione, rispetto alle esigenze operative e gestionali attuali e prospettive, attraverso politiche e progetti che garantiscano lo sviluppo e la motivazione, contenendo nel contempo l'incidenza dei relativi costi; garantisce il rispetto delle politiche e della strategia aziendale in merito agli interventi formativi destinati al personale, al fine di mantenere adeguate ed aggiornate le conoscenze e la professionalità degli operatori.

Progetti

Garantisce la corretta implementazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti approvati; assicura che la scrittura dei nuovi progetti risponda ai requisiti dei finanziatori, al piano strategico approvato e ai piani operativi dell'Organizzazione e alle evidenze documentate negli ambiti tematici sanitari specifici. Coordina: Programme Manager, Desk Progetti, Sezione Scrittura, Ufficio Tecnico.

➤ Programme Manager

Garantisce la raccolta di documenti generali e settoriali utili all'analisi e alla comprensione dei Paesi di competenza, anche di nuove aree geografiche; assicura interlocuzione con le autorità locali per favorire lo sviluppo delle attività dell'Organizzazione; assicura l'elaborazione di un piano paese triennale in ottica di efficienza ed omogeneità da sottoporre al Direttore, ne condivide i contenuti con i Rappresentanti Paese e i Capi Progetto; garantisce supporto agli operatori nella fase di implementazione dei progetti ed assicura il monitoraggio della qualità degli interventi, delle attività delle risorse umane, degli ospedali e dei sistemi sanitari.

➤ Desk Progetti / Desk Amministrativo

Con attività quotidiane di relazioni sul campo, assicura la gestione degli aspetti progettuali, amministrativi, contabili e di rendicontazione dei diversi progetti realizzati nei paesi di competenza.

➤ Sezione scrittura

Sulla base delle informazioni ricevute, assicura la predisposizione delle proposte progettuali e una volta ottenuta l'approvazione del Donatore, redige il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione del Programme Manager e del Direttore.

➤ Ufficio Tecnico

Assicura la gestione delle attività inerenti a manutenzioni o ad acquisti di beni e servizi necessari per la realizzazione dei progetti, nel rispetto delle disposizioni della Direzione e delle indicazioni dei donatori.

Monitoraggio, Ricerca e Innovazione

Versione : 1.1	Data :	Pagina 11 di 45
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

Monitora l'impatto dei programmi dell'organizzazione sui sistemi sanitari. Valuta le performance degli ospedali, dei distretti e le aree d'intervento supportati. Organizza e promuove e coordina le ricerche operative di approfondimento delle conoscenze, della qualità ed efficacia dei servizi offerti in un'ottica di miglioramento degli interventi di conseguenza dei sistemi sanitari.

Relazioni Internazionali

Favorisce lo sviluppo di nuove relazioni creando legami con tra l'organizzazione e attori della cooperazione internazionale sia in Europa che i paesi extra-europei e anche nei paesi d'intervento. Sviluppa progetti in partenariato con attori internazionali come Fondazioni private o imprese con fini di responsabilità sociale.

Amministrazione

Garantisce l'interpretazione e l'applicazione corretta delle normative di legge sugli aspetti amministrativi, fiscali e contributivi applicabili alle attività del CUAMM. Imposta e coordina lo svolgimento ed il controllo delle attività contabili e sovrintende alla redazione del bilancio aziendale e di tutte le situazioni contabili periodiche per la Direzione o il C.d.A. Gestisce i rapporti con i competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica per le attività coordinate. Coordina le attività svolte da: Segreteria Generale, Contabilità Generale, Tecnologie Informatiche, Amministrazione Personale, Logistica e Acquisti, Cucina e Portineria

➤ Segreteria Generale

Assicura lo svolgimento degli adempimenti e delle attività di segreteria societaria per il Direttore, il Consiglio di Amministrazione e gli Organi Statutari. Garantisce la corretta e puntuale amministrazione del libro Soci. Coadiuvava la Direzione nella gestione dei rapporti con consiglieri di amministrazione e con i soci.

Assicura, in collaborazione con Fund Raising e Relazioni con il Territorio la corretta gestione e l'aggiornamento del database dei donatori.

➤ Contabilità Generale

Assicura la registrazione contabile relativa a tutte le attività svolte dal CUAMM, raccordando le scritture contabili eseguite dalle altre unità organizzative, utilizzando le procedure fornite dal Sistema Informativo ed appostando le scritture sulle corrette partite contabili del piano dei conti interno. Contribuisce alla predisposizione e redazione del bilancio e gestisce i libri contabili previsti dalla legge disponendo anche per la loro bollatura e vidimazione. Inoltre ai competenti organi erariali le denunce fiscali inerenti le imposte dirette ed indirette e ne gestisce le scadenze ed i conseguenti versamenti.

➤ Tecnologie Informatiche

Assicura il buon funzionamento del sistema informativo, ed in particolare la funzionalità dei server, con relativi back up e antivirus, e dei sistemi operativi utilizzati. Garantisce la configurazione dei desktop e dei notebook utilizzati, nonché la gestione delle caselle di posta elettronica della sede. Gestisce l'acquisto del materiale telefonico, informatico, tecnologico

Versione : 1.1	Data :	Pagina 12 di 45
----------------	--------	-----------------

ed i contratti della telefonia e dei fornitori dei servizi di connessione fibra ottica, voce, dati e wifi.

➤ Amministrazione Personale

Garantisce la gestione dell'amministrazione di tutto il personale della Sede, per quanto concerne presenze e assenze, pagamento di stipendi e contributi, ecc..

Programma, organizza e coordina, in base alle direttive del Direttore ed ai budget deliberati, gli interventi formativi destinati al personale individuando in collaborazione con le Unità interessate, docenti, metodologie e destinatari. Assicura agli operatori della sede che effettuano missioni estere, assistenza e indicazioni relative alla preparazione della documentazione necessaria per l'organizzazione dei viaggi, l'ottenimento degli eventuali visti e permessi di lavoro una volta in loco.

Garantisce la gestione dell'amministrazione di tutto il personale internazionale impiegato nelle sedi di progetto in Africa, per quanto concerne contratti, pagamento di stipendi e contributi, ecc..

➤ Logistica e acquisti

Garantisce il presidio costante delle Unità immobiliari in uso al CUAMM al fine di assicurare la massima efficienza dei locali, degli impianti e degli arredi per lo svolgimento del lavoro, assolvendo nel contempo a tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori. Gestisce le attività inerenti agli acquisti di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni interne vigenti.

➤ Cucina

Assicura la gestione delle attività legate alla mensa per gli studenti del collegio e per i dipendenti della sede, nel rispetto delle norme vigenti. Garantisce la gestione delle risorse dedicate alla cucina ed il controllo degli approvvigionamenti.

➤ Portineria

Assicura la gestione degli accessi alla sede dei dipendenti e la gestione del centralino telefonico. Per gli ospiti che richiedono l'accesso alla sede, verifica l'esistenza di eventuali appuntamenti e garantisce l'identificazione, la raccolta di documentazione e l'indirizzamento o accompagnamento presso gli uffici competenti.

Collegio

Assicura che la gestione del collegio sia in linea con le finalità e il progetto educativo del CUAMM ed in collegamento con i direttori degli altri collegi della città e l'Associazione Collegi e Residenze Universitarie. Garantisce il rispetto degli adempimenti di legge previsti nei rapporti esterni con i fornitori e professionisti, nella gestione interna del personale che presta servizio presso la struttura, e nel coordinamento delle attività interne e dei gruppi di appoggio per le attività formative, educative

e ludico ricreative. Raccoglie le istanze degli studenti e funge da interfaccia tra il collegio e le famiglie degli studenti.

1.4 Adempimenti privacy

Il Cuamm si è adeguato al Regolamento Europeo 679/2016 in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

L'ultimo Dps è stato aggiornato al gennaio 2020. Inoltre, il Cuamm si è dotato di un registro del trattamento dei dati, che viene aggiornato annualmente ed in adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 ha provveduto ad aggiornare le nomine degli incarichi dei collaboratori e dei dipendenti.

Inoltre annualmente l'Ong organizza un corso di aggiornamento in materia di privacy, sempre nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016.

1. 5 Codice di Condotta e Principi Umanitari

Il Cuamm, come espressamente indicato nel proprio codice etico opera nel pieno rispetto dei principi umanitari ed in particolare:

Principio 1 – Gli obiettivi dell'aiuto umanitario sono di salvare vite umane, alleviare la sofferenza e mantenere la dignità umana nel corso e successivamente al verificarsi di crisi causate dall'uomo e di disastri naturali, di prevenire tali crisi e di rafforzare la preparazione ad esse.

Principio 2 – L'Azione Umanitaria deve essere guidata dai principi di

i) umanità – che afferma la priorità della salvezza delle vite umane e della mitigazione delle sofferenze in qualsiasi luogo si trovino;

ii) imparzialità – che implica la realizzazione di azioni umanitarie esclusivamente sulla base del bisogno, senza discriminazione tra o all'interno delle popolazioni colpite;

iii) neutralità – secondo cui l'azione umanitaria non deve favorire nessuna parte coinvolta in un conflitto armato o altra disputa;

iv) indipendenza – che afferma l'autonomia degli obiettivi umanitari da quelli politici, economici, militari o di altra natura.

Principio 3 – L'Azione Umanitaria include la protezione di civili e di coloro che hanno abbandonato le ostilità, la fornitura di cibo, acqua e igiene ambientale, rifugi, servizi sanitari ed altri mezzi di assistenza, a beneficio delle popolazioni colpite e per facilitarne il ritorno alla vita normale.

Principio 4 – Rispettare e promuovere l'attuazione del Diritto Umanitario Internazionale, delle Convenzioni

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

Il Cuamm si rifà al codice di condotta della Croce Rossa Internazionale.

2. IL MODELLO ADOTTATO DAL CUAMM

2.1 OBIETTIVI DEL MODELLO

Il Cuamm – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dell’attività, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche associative procedere all’attuazione del Modello previsto dal Decreto 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Organizzazione, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

2.2 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone della presente Parte Generale e di singole Parti Speciali per ciascuna categoria di Reati considerata a rischio per il Cuamm.

La Parte Generale descrive, in aggiunta ad una breve indicazione sul quadro normativo, gli obiettivi, le modalità di adozione, aggiornamento e diffusione, i principi base di comportamento, i compiti dell’Organismo di Vigilanza e il Sistema Sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione delle pattuizioni contenute nel Modello.

Ciascuna Parte Speciale individua, in aggiunta ad una breve descrizione dei singoli Reati ed alcuni casi esplicativi, le Aree a Rischio e le eventuali Attività Sensibili ad esse strettamente riferibili, principi comportamentali e procedurali e flussi di reporting nei confronti dell’OdV da parte delle Direzione più interessate dalla categoria di Reato esaminata.

L’attività di predisposizione del Modello è stata preceduta dalle seguenti attività:

1. Audit nelle materie ed aree seguenti:
 - privacy;
 - sicurezza sul lavoro;
 - forniture ed approvvigionamenti;
 - gestione del personale
 - contabilità;
 - contratti di lavoro e contratti di partnership;
 - adempimenti fiscali e tributari;
 - policy interne

2. Mappatura dei rischi

Versione : 1.1	Data :	Pagina 15 di 45
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

2.2.1. Identificazione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili (“as-is analysis”).

Tale fase è stata attuata attraverso due distinte attività:

- a) esame preliminare della documentazione aziendale, tra cui a titolo esemplificativo: organigramma, statuto, sistemi di deleghe e procure, procedure Associazione su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, come ad esempio la redazione del bilancio, la gestione dei rapporti contrattuali, i rapporti con i fornitori, la documentazione in tema di sicurezza sul lavoro (ad es., nomina del RSPP, procedure di sicurezza), ecc.;
- b) interviste ai soggetti chiave dell'organizzazione, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, ecc.).

2.2.2. Effettuazione della “Gap Analysis”.

Sulla base della situazione aziendale esistente nel Cuamm a seguito della “as-is analysis” (Attività Sensibili individuate e descrizione delle criticità in esse riscontrate) e alla luce delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare sia a livello di procedure interne sia di requisiti organizzativi.

I risultati dell'analisi svolta sia nella fase di “Identificazione delle Aree a Rischio Attività Sensibili” sia in quella di “Effettuazione della Gap Analysis” sono stati riassunti in un documento all'uopo predisposto (cd. “Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti”) che costituisce parte integrante del Modello che dovrà essere integrato e/o modificato - anche su iniziativa dell'OdV - con delibera del Consiglio di Amministrazione in presenza di:

- modifiche strutturali all'attività sociale;
- novità normative che dovessero incidere sull'elenco dei Reati Presupposto.

2.3 I DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Associazione;
- b) alle persone che esercitano la gestione ed il controllo della ONG;
- c) a tutti i Dipendenti del Cuamm sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Partner e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse dell'Organizzazione.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 16 di 45
----------------	--------	-----------------

2.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL CUAMM

Nel rispetto dei principi di separazione e autonomia all'interno dell'Associazione, è attribuita responsabilità a ogni unità dell'Associazione in relazione alle proprie aree di rischio, dell'adozione e rispetto del Modello.

Resta compito primario dell'OdV controllare le diverse attività secondo le previsioni del modello.

È affidato all'Organo di Vigilanza dell'Associazione il compito di dare impulso e coordinare sul piano generale la corretta e omogenea attuazione del Modello nell'ambito dell'Associazione.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, viene istituito un Organismo di Vigilanza per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza, nonché per l'aggiornamento, del Modello.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni sono demandate al Consiglio di Amministrazione.

Dell'avvenuta nomina dell'OdV è data comunicazione a tutti gli Esponenti dell'Associazione attraverso comunicazione a mezzo mail.

Sono altresì avvisati tutti i consulenti e fornitori dell'Ong.

3.2. DURATA IN CARICA E IPOTESI DI REVOCA

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il CDA vaglierà i curriculum vitae degli stessi.

L'OdV viene nominato per un periodo di 3 anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza di cui al successivo paragrafo 3.3., dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della ONG;
- b) non abbiano conflitti d'interesse con l'ente che possano pregiudicare il criterio dell'indipendenza;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con il Cuamm, né intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dei membri esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del successivo paragrafo 3.3.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Inoltre, i membri dell'Odv debbono dimostrare la propria autonomia nello svolgimento dei controlli periodici.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna del Cuamm ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 medesimo;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.8;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 18 di 45
----------------	--------	-----------------

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI DELL'ODV

I componenti dell'OdV dovranno complessivamente possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

A tal proposito si precisa che:

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (i.e. Consiglio di Amministrazione).

In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata dall'obbligo, in capo al Consiglio di amministrazione, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con il Cuamm, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);

- 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
- 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01; iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

iv. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti cumulativamente in possesso di professionalità adeguate in materia legale, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna all'Ente, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

3.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

a) Funzioni

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- b. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura organizzativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e/o giurisprudenziali.

Su di un piano più operativo all'OdV è affidato il compito di:

i. Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni:

- a. suggerire e promuovere l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- b. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- c. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- d. indicare nella relazione quadrimestrale al Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 3.7 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

ii. Verifiche e controlli:

- a. condurre – attraverso i componenti dell'Organizzazione – ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;
- b. in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'organismo, effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal Cuamm, nell'ambito delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi dell'Organizzazione deputati;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a propria disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 3.9);

- d. coordinarsi con il Direttore dell'Organizzazione per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV deve essere costantemente informato dal management:
 - a) sugli aspetti dell'attività dell'Organizzazione che possono esporre la medesima al rischio di commissione di uno dei Reati;
 - b) sui rapporti con i Consulenti e i Partner che operano per conto della ONG nelle Aree a Rischio;
- e. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni dell'Organizzazione interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- f. sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;

iii. Formazione:

- a. coordinarsi con gli incaricati della gestione delle Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- c. monitorare la formazione nel campo della privacy, della sicurezza sul lavoro ed in tutti i settori la cui conoscenza delle regole e dei principi fondamentali determina una maggiore consapevolezza dei dipendenti e riduce quindi la commissione dei reati.

iv. Sanzioni:

- d. coordinarsi con le funzioni dell'Associazione preposte alla gestione e amministrazione del personale per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza descritte nel paragrafo relativo al Sistema Sanzionatorio.

b) Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha, ex lege, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura organizzativa o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i responsabili delle varie unità operative del Cuamm. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne:

- 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza;

- 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione;
- 3) la tempestiva e puntuale informazione all'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai responsabili specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV rendono infine necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere ai documenti e alle informazioni relative alle attività e ai progetti della ONG fatta eccezione ai verbali del CDA da esibirsi previa richiesta scritta e motivata;
- potere di avvalersi di tutte le strutture organizzative del Cuamm che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e Consulenti, inclusa la società di revisione e/o revisore, in relazione a tutte le attività della ONG nelle Aree a Rischio;
- potere di richiedere la riunione del CDA per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai Responsabili delle diverse Aree e Unità operative di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il CDA dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, su proposta di quest'ultimo, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

3.5 REGOLE DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce con periodicità almeno trimestrale e la documentazione relativa viene distribuita almeno 7 giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- il Presidente, il Vicepresidente dell'OdV e il CDA possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza dei partecipanti;

- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio;
- in caso di urgenza, l'Organismo di vigilanza può riunirsi con un preavviso ai membri di almeno 48 ore.

Fino alla formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza del regolamento di cui sopra, la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

3.6 COMPENSI

Il CDA delibera il compenso spettante per tutta la durata della carica ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza.

3.7 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEL CUAMM E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

a) Attività di reporting

L' OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al rilevamento di eventuali criticità.

L' OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso il Presidente e/o Vicepresidente del CDA
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del CDA.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'OdV;
- 2) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

In particolare, la relazione annuale predisposta dall'OdV prevede:

- a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, ecc.);
- b) un piano di attività prevista per l'anno successivo.

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

b) Obblighi di segnalazione

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della ONG ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- * i Destinatari devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- * i Responsabili delle Unità operative hanno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello di cui vengono a conoscenza;
- * i Consulenti, i Fornitori ed i Partner sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- (a) dai Dipendenti al superiore gerarchico, che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV, che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime purché sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili a suo insindacabile giudizio. Al fine di permettere che le segnalazioni avvengano in assoluto anonimato, l'OdV potrà richiedere all'Organizzazione la predisposizione di apposite cassette usufruibili da tutti i Destinatari ();
- (b) i Consulenti, i Fornitori e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della ONG, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni all'OdV potranno essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica odv@cuamm.org che sarà indicato a tutti i Destinatari secondo le modalità ritenute più opportune.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, il CUAMM garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della ONG o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 25 di 45
----------------	--------	-----------------

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, i Destinatari devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- * i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- * i rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- * le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al CDA eventuali modifiche della lista sopra indicata relativa alle informazioni obbligatorie.

In ogni caso, qualora un Destinatario non adempia agli obblighi informativi di cui al presente paragrafo, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo dedicato al Sistema Sanzionatorio.

3.8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli propri di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

3.9 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

4. GLI ULTERIORI PRINCIPI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Si indicano qua di seguito i principi generali di un sistema di controllo efficiente ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, ai quali fanno da necessario corollario i principi specifici indicati nelle diverse Parti Speciali del presente Modello.

4.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il sistema organizzativo del CUAMM deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il modello di Corporate Governance del Cuamm è strutturato in modo tale da assicurare e garantire all'Organizzazione la massima efficienza ed efficacia operativa.

Tale sistema è organizzato come segue:

- CDA
- Collegio dei Revisori dei Conti

Un adeguato sistema organizzativo finalizzato alla prevenzione dei Reati ex D.Lgs. 231/2001, infatti, si basa sui seguenti principi:

- a) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, comprese le operazioni effettuate nell'ambito di attività esternalizzate;
- b) il rispetto del principio della separazione delle funzioni e della individuazione di ruoli e responsabilità, comprese quelle affidate in outsourcing;
- c) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- d) la definizione di flussi informativi tra gli Organi Sociali e le funzioni dell'Organizzazione, nonché tra questi e l'Organismo di Vigilanza.

4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (ovvero di rintracciabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività dell'Organizzazione.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la l'Organizzazione attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione/unità dell'Organizzazione che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

4.2.1. Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Sociali) che intrattengono per conto del Cuamm rapporti con soggetti terzi e, in particolare con la P.A., devono essere dotati di delega formale (i Consulenti e i Partner contrattuali devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o ex lege o statutariamente

4.2.2. Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione;
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;
- c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola e senza limiti di spesa sono accompagnate da apposita disposizione interna che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza o che disciplina le modalità di esercizio di tali poteri, coinvolgendo anche le funzioni aziendali interessate;

L' OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dal Cuamm e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate.

Nel contempo, all'esito delle verifiche l' OdV raccomanda le eventuali modifiche o integrazioni allorché il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.3 GLI STRUMENTI ORGANIZZATIVI DEL CUAMM E IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il Cuamm è dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di conoscibilità all'interno dell'Organizzazione e di chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri. Nelle aree di attività del Cuamm nelle quali sia stato ritenuto opportuno procedere all'implementazione di procedure interne formalizzate, le stesse devono quindi rispettare le seguenti regole di carattere generale:

- a) adeguato livello di formalizzazione, mantenendo traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- b) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- c) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Per ciò che concerne le modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie dell'Organizzazione (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività relative ai flussi monetari e finanziari in uscita per l'adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura, i quali in sostanza possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:

- flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi e le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari;
- flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario.

In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività dell'Organizzazione, tale processo di gestione comprende le seguenti fasi:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione- debitamente autorizzata- alla Funzione competente;
- predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabilite,
- richiesta di disposizione di pagamento debitamente formalizzata;

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

- verifica della corrispondenza tra l'importo portato dal titolo e la disposizione di pagamento.

Infine, il sistema di controllo relativo al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, adeguatamente formalizzata, e della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- effettuazione sistematica dell'attività di riconciliazione, sia dei conti interni all'Associazione, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

4.4. SISTEMA SANZIONATORIO

4.4.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati dal presente Modello e dalle procedure di attuazione adottate dal CUAMM.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente paragrafo 4.5 prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Cuamm in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

Su tale presupposto, il Cuamm:

- adotta nei confronti dei Dipendenti il sistema sanzionatorio stabilito dal successivo paragrafo 4.4.2;
- adotta nei confronti degli Organi Sociali, dei componenti dell'OdV e dei Partner e Fornitori il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia, come meglio descritto rispettivamente ai successivi paragrafi 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5 e 4.4.6.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 30 di 45
----------------	--------	-----------------

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite nel prosieguo saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di un'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

4.4.2. Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello e nel documento nominato "Cuamm - Regolamento Interno" sono definiti come illeciti disciplinari.

I provvedimenti sanzionatori, così come indicati nell'Art. 71 del CCNL di riferimento sono costituiti precisamente da:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore della retribuzione base;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavviso.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – le disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori relative alla procedura e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Direttore dell'Organizzazione.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell' OdV e del responsabile della Direzione Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabili della concreta applicazione dei provvedimenti necessari su eventuale segnalazione dell' OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

4.4.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CDA, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori i quali prendono gli opportuni provvedimenti nei limiti di quanto stabilito dalla legge (es. revoca dei poteri, revoca del mandato, ecc.).

4.4.4. Misure nei confronti dei membri dell' OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell' OdV, gli altri membri dell' OdV ovvero uno qualsiasi tra gli amministratori, informerà immediatamente il CDA che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

4.4.5. Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti, Fornitori o Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. La sanzione può essere di natura pecuniaria ovvero nel contratto può essere previsto che la violazione del modello importa la risoluzione del medesimo.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al CUAMM, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.5. CODICE ETICO/CODICE DI CONDOTTA

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico/di Condotta, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico/di Condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte del Cuamm allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia ed etica" che il Cuamm riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che entrano in relazione con l'Associazione;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati.

4.6 PIANO DI FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CONCERNENTE IL MODELLO

4.6.1 Attività di informazione in merito al Modello

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

L'Ong è cosciente dell'importanza di diffondere il modello tra i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e tutti coloro che si rapportano con l'Associazione.

4.6.1.1. Informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo del Cuamm quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti nella società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Aree di Rischio e nelle Attività Sensibili.

A tal fine, l'adozione del presente Modello nonché del Codice Etico/di Condotta è comunicata a tutti i Dipendenti.

Tale comunicazione avviene tramite pubblicazione del Modello nell'Intranet dell'Associazione ovvero tramite invio di una comunicazione per iscritto o e-mail informativo, seguiti da espressa accettazione e dichiarazione di presa visione da parte degli stessi.

Nel momento in cui si ricorra a nuove assunzioni viene consegnato un kit informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

4.6.1.2 Informazione dei Consulenti e dei Partner

Ai soggetti terzi che collaborano con l'ONG in forza di contratti di consulenza, partnership commerciale o fornitura deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Associazione e del Codice Etico/di Condotta.

Su richiesta degli stessi può essere reso disponibile il Modello in formato elettronico o cartaceo.

Potranno essere altresì fornite apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Cuamm sulla base del presente Modello o contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

4.6.2 Il piano di formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Associazione.

In particolare, il Cuamm cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di conoscenza attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà associativa,

Versione : 1.1	Data :	Pagina 33 di 45
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

L'Organizzazione ha già organizzato dei corsi formativi per i propri dipendenti e collaboratori.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei dipendenti dell'Organizzazione costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul Sistema Sanzionatorio.

4.7. Verifiche periodiche del modello

L'attività di vigilanza dell'Odv, come sopra detto, è volta altresì a verificare l'effettività del modello (vale a dire la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il modello medesimo) nonché a valutare periodicamente l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D.lgs 231/2001 delle procedure interne adottate dalla Ong.

Il sistema di controllo che emerge dal programma di verifiche dell'O.d.V. (approvato annualmente dall'Organismo di vigilanza) è atto a :

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare nell'Ente la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

Le verifiche e gli audit interni sono gestiti dall'Organismo di Vigilanza, che può avvalersi anche della collaborazione con il personale interno alla struttura.

Il piano di lavoro dell'O.d.V. copre un anno e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree/processi dell'Ente da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D.lgs 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risoluzione audit precedenti.

Controlli straordinari possono poi essere pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque in ogni situazione emergenziale.

Tutte le Funzioni dell'Ente dovranno supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, inclusi i referenti interni che gestiscono il rapporto con consulenti e partner e sono a loro volta tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

Le funzioni incaricate della selezione di dipendenti, partner e fornitori dovranno assicurare la conservazione dei profili aggiornati dei partner, dei collaboratori e dei fornitori.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo le modalità decise dell'O.d.V.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 34 di 45
----------------	--------	-----------------

Il Cuamm considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello.

5. Il sistema di whistleblowing

La legge 179 del 2017 ha introdotto ha introdotto all'articolo 6 del Dlgs. 231/2001 i commi 2-bis, 2ter e 2-quater, in base ai quali:

“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Tali norme sono state abrogate dal D.lgs 24 del 10 marzo 2023 che, nell'attuare in Italia la Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali, ha comunque mantenuto le regole ed i principi ora esposti.

La normativa suindicata pone in capo ad ogni dipendente e collaboratore l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV o al soggetto espressamente indicato dalla Direzione qualsiasi notizia, di cui sia venuto a conoscenza, circa possibili violazioni a norme di legge o aziendali o comunque di natura illecita o costituenti una frode o un atto contrario al Codice Etico ed al modello organizzativo adottato

Oltre agli illeciti configuranti reati previsti dal Decreto, a titolo semplificativo costituiscono fatti oggetto di possibile segnalazione:

- furto di beni di proprietà della Associazione
- falsificazione o alterazione di documenti;

- falsificazione o manipolazione dei conti e omissione intenzionale di registrazioni, eventi o dati;
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, file, archivi, attrezzature e strumenti aziendali;
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Associazione a terzi;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità ad un pubblico ufficiale come contropartita per la funzione svolta o per l'omissione di un atto di ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende;
- falsificazione di note spese (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- falsificazione delle presenze a lavoro;
- rivelazione di informazioni confidenziali e di proprietà del Gruppo Italia a parti esterne tra cui competitor;
- utilizzo delle risorse e dei beni aziendali per uso personale, senza autorizzazione.

Resta facoltà inderogabile del segnalante, inoltrare una segnalazione con la forma dell'anonimato o mediante la propria identità.

In ogni caso, è dovere precipuo del destinatario della segnalazione adottare ogni misura volta ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati del segnalato e di terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.

A tal fine l'associazione pone a disposizione dei dipendenti specifici canali di segnalazione che favoriscono la tutela dei dati del segnalante in buona fede, del segnalato e dei terzi. In particolare l'Ente ha adottato una piattaforma di segnalazione degli illeciti alla quale si accede tramite il sito aziendale.

Tramite la predetta piattaforma il denunciante può rimanere anonimo, ma nello stesso tempo mantenere un rapporto costante con l'Internal Auditor e con l'ODV con il quale può scambiare comunicazioni, richieste e documentazione.

Il Cuamm ha adottato altresì una nuova procedura di whistleblowing alla quale si rimanda integralmente.

Preme in questa sede ribadire tuttavia i principi fondamentali contenuti nella suddetta procedura.

In primo luogo si ribadisce che le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto da cui emerga un leale spirito di partecipazione al controllo e alla prevenzione di fatti nocivi degli interessi generali.

L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.

- segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Responsabile delle segnalazioni è l'Internal Auditor, membro dell'ODV

Quest'ultimo quando riceve una segnalazione deve eseguire una valutazione preliminare per valutarne la fondatezza e poi procedere con tutti i provvedimenti che reputi opportuni.

Nei casi di maggior gravità si applicano le disposizioni in materia di segnalazione agli Organi Sociali previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

L'Internal Auditor e/p l'ODV ricevuta la segnalazione devono predisporre - se ritiene necessario - le opportune indagini.

La fase di esecuzione delle indagini sarà eseguita dall'Internal Auditor e/o dall'ODV o da consulenti incaricati secondo specifici mandati in via riservata e con opportune comunicazioni formali di avvio dell'attività. Nel caso in cui vengano coinvolti consulenti esterni è necessario far sottoscrivere clausole di confidenzialità (es. "non disclosure agreement"). Obiettivo delle indagini è quello di confermare la veridicità delle segnalazioni nello spirito dell'art. 6 co. 2-bis ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Internal Auditor e/O OdV provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati, a:

- redigere un report documentato per consentire eventuali provvedimenti tra cui quelli necessari ad evitare il ripetersi degli eventi segnalati.
- comunicare l'esito dell'accertamento all'Organo Amministrativo per i provvedimenti di competenza compresa un'eventuale azione disciplinare contro chi ha commesso la violazione;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- presentare denuncia alla Corte dei Conti;
- inoltrare la segnalazione all'ANAC.

L'istruttoria è avviata tempestivamente (entro 7 giorni dalla segnalazione) e si conclude di norma entro 3 mesi dall'acquisizione della segnalazione. Il segnalante è informato dell'apertura e dell'esito dell'istruttoria.

La procedura di gestione delle segnalazioni è stata opportunamente pubblicizzata per garantire la corretta operatività della gestione delle segnalazioni da parte sia dei "soggetti apicali" che dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione".

Il soggetto che, in buona fede, segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». Deve essere garantito l'anonimato del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione e si riservano il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni.

L'Associazione incoraggia il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, promuovendo una cultura aperta che non ammette ritorsioni di alcun genere verso eventuali segnalazioni di violazioni

o sospette violazioni del documento sopra citato. La riservatezza della segnalazione sarà garantita fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative). Il contenuto della segnalazione deve rimanere riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, durante l'intera fase di gestione della stessa. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, che deve essere reso o acquisito in forma scritta. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV o, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti.

L'OdV riesamina periodicamente la presente procedura, per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle best practice emergenti, implementando miglioramenti nel caso in cui siano individuati gap o criticità.

APPENDICE

I “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati e gli Illeciti per cui il decreto prevede la possibilità di responsabilità dell’Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter, comma 1 e 2, c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p.c. – Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero:

- Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

- Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

3) **fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto cd. delitti di criminalità organizzata (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:**

- Art. 416 c.p. - Delitti di Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
- Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope - Art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope
- Art. 407, comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

4) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) c.d. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente:**

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Art. 464, co.1 e 2 c.p - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Versione : 1.1	Data :	Pagina 40 di 45
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) c.d.**

delitti contro l'industria e il commercio ovvero:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) – c.d. reati societari, e precisamente:**

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

7) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:**

Versione : 1.1	Data :	Pagina 41 di 45
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
- Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
- Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante Associazione
- Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

8) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater.1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:**

- Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:**

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
-
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 609-undecies – Adescamento di minorenni

10) **fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies e art. 187 quinquies TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva**

Versione : 1.1	Data :	Pagina 42 di 45
----------------	--------	-----------------

2003/6/CE c.d. Direttiva Market Abuse) cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente:

- Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
- Art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187-ter TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter, 1, c.p. – Auto-riciclaggio

13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare:

- Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171-bis L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171-ter L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171-septies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171-octies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ovvero:

- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25- undecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) cd. reati ambientali ovvero:

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 2. 14 Giu-2024
------------------	-------	---------------------

- Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti
- Art.727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque di mare da parte di navi o aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. N. 202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. N. 202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3)

16) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) cd. reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:**

- Art. 22 comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico
- Immigrazione") - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

17) **fattispecie criminose previste dall'art. 25- terdecies, reati di razzismo e xenofobia ovvero:**

- Art. 3, comma 3 bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654

18) **Fattispecie criminose previste dall'art. 25 quaterdecies, 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

Versione : 1.1	Data :	Pagina 44 di 45
----------------	--------	-----------------

- Artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

- Art. 1 Legge 401/1989: Frode in competizioni sportive

.- Art. 4 Legge 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

19) **fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:**

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.



PARTE SPECIALE

INDICE

Introduzione

Sezione A Reati di corruzione, anche tra privati ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Sezione B Reati informatici e trattamento illecito dei dati

Sezione C Reati societari

Sezione D Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Sezione E Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro

Sezione F Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio

Sezione G Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sezione H Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sezione I Reati tributari

Introduzione

In conformità con il disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231/2001, l'Ente, attraverso lo svolgimento dell'attività di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività e, più in generale, del contesto aziendale in cui essa opera (c.d. *risk assessment*), ha identificato le attività sensibili nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi alcuni dei reati tra quelli ricompresi nel Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, sono state formulate delle regole comportamentali e dei principi di controllo specifici per ciascuna delle attività a rischio identificate, suddivise per tipologia di reato ed elencate nelle sezioni successive.

La presente Parte Speciale si compone delle seguenti undici Sezioni:

- *Sezione A (Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione);*
- *Sezione B (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati);*
- *Sezione C (Reati societari);*
- *Sezione D (Delitti contro la personalità individuale);*
- *Sezione E (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);*
- *Sezione F (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio),*
- *Sezione G Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*
- *Sezione H (Reati di impiego di cittadini di paesi terzi)*
- *Sezione I (Reati tributari);*

Alla luce dell'attività di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività e del contesto aziendale in cui l'Ente opera, è emerso che le categorie di reato di remota realizzazione, sono le seguenti:

- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs 231/2001)**
- **Delitti contro l'industria ed il commercio**
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009];**

- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (Art. 25quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
- **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];
- **Reati in materia di violazione dei diritti d'autore** (art. 25 novies)
- **Reati di razzismo e xenofobia** (art. 25 terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- **Frodi sportive** (art. 25 quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- **Reati di contrabbando** (art. 25 sexdecies. D.lgs 231/2001)
- **Reati di riciclaggio di beni culturale e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (l.22/22).
- **Reati trasnazionali** (l. 146/2006)

Si è pertanto ritenuto, in relazione alle citate categorie di reato, di non prevedere delle specifiche regole comportamentali e dei principi di controllo specifici.

Quanto ai **Reati contro il patrimonio culturale** (art. 25 septiesdecies), si rappresenta che nella sede del Cuamm sono presenti affreschi storici. Tali affreschi sono presenti in sale alle quale possono accedere solo i collaboratori del Cuamm sotto controllo della direzione. Conseguentemente non si ritiene vi siano rischi di commissione dei reati suindicati

Sezione A

REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI

NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 Reati applicabili alla Associazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Associazione in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Associazione sono i seguenti.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide

con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., nei confronti di chiunque che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura altresì in capo a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la Società adempia in maniera fraudolenta all'esecuzione dei contratti di fornitura o impieghi della frode nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali relativi ad un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

A.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 applicabili all'Ente sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Asl, Regione ed altri Enti Pubblici.
- gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.

Nel dettaglio:

- gestione delle richieste di chiarimento / contestazioni da Enti Pubblici;
- predisposizione della documentazione richiesta da bandi per il conseguimento di finanziamenti pubblici.
- gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso.

A.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Ente, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento nella gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e, più in generale, dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001;
- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò formalmente delegati/autorizzati;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per l'ente;

- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Pubblici Ufficiali (italiani e stranieri), in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per sé e/o per l'Ente;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza (italiane e straniere), loro parenti e affini e/o soggetti segnalati;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- rispettare nell'esecuzione dell'attività sanitaria le regole del SSN
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura;
- dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti terzi affinché, nell'interesse della Associazione intercedano presso un esponente della Pubblica Amministrazione ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- procurare indebitamente, a sé, a terzi o alla Associazione, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione o di un terzo;
- fornire merci, prodotti o servizi diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto pattuito con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività ispettive;
- fornire alla Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza documentazione non veritiera, occultare notizie e informazioni rilevanti e, più in generale, ostacolare l'attività di controllo della medesima;

A.4 Principi di controllo specifici

L'Ente ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tenendo in considerazione i processi che potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto alla commissione dei suddetti reati.

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con gli Enti Pubblici

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del Responsabile dell'Area di attività interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un Procuratore dell'Ente;
- le Aree di attività interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenziario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;
- ciascuna Area di attività aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica;
- dovrà essere prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità Pubbliche o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- la gestione dei rapporti con i Pubblici Funzionari in caso di visite ispettive è totalmente nella responsabilità del Responsabile dell'Area di attività competente, che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento;
- qualora i Pubblici Funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso l'Associazione, il Responsabile di Area di attività coinvolto ha l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici;

Gestione degli acquisti di beni e servizi

Nell'ambito dei rapporti con i fornitori e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nei confronti di controparti estere):

- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;
- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'ente devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- è necessario che le Aree di attività competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in

particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;

Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali

- adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore;
- idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso;
- adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti.

Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni e omaggi

- in caso di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi, garantire l'autorizzazione degli stessi da parte di soggetti dotati di adeguati poteri autorizzativi;
- in caso di benefits, omaggi spot ai dipendenti, garantire un adeguato supporto documentale indicante le motivazioni e i criteri discrezionali della scelta (ad es. scheda riepilogativa dedicata);
- è possibile aderire a richieste di contributi o sponsorizzazioni provenienti da associazioni senza fini di lucro, che siano caratterizzate da un elevato valore sociale, o benefico, culturale, nonché artistico e sportivo;
- è fatto divieto di erogare contributi, diretti e indiretti, e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche;
- è ammessa l'erogazione di omaggi solo a persone fisiche o Enti, generalmente in occasione di festività o eventi e comunque nell'espletamento delle strategie commerciali, di marketing e comunicazione;
- il personale preposto all'acquisto di beni e servizi e all'attivazione di consulenze, non deve subire alcuna forma di pressione, da parte dei fornitori/consulenti, per la donazione di materiali, prodotti e/o somme di denaro in favore di associazioni di carità/solidarietà o simili;
- sponsorizzazioni, liberalità e omaggi devono essere erogati nel rispetto della normativa, anche fiscale, applicabile e sottoposti a valutazione di congruità, adeguatezza e documentabilità delle stesse;
- la documentazione relativa alle donazioni, agli omaggi o alle sponsorizzazioni deve essere conservata a cura di un responsabile competente e consultabile.

Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane

- selezione del personale è effettuata in base alle esigenze aziendali e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per i candidati;

- le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale ricercato, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali;
- l'Ente si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- l'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione della affidabilità (in termini di diligenza e fedeltà), delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Ente e senza discriminazione alcuna, compatibilmente con i criteri di efficienza generale del lavoro;
- le politiche di assegnazione dei benefit (in termini di individuazione dei soggetti assegnatari e delle tipologie di benefit assegnabili in funzione del livello aziendale ricoperto) sono definite e formalizzate;
- è fatto divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ed è richiesto l'impegno del lavoratore straniero affinché assicuri flussi informativi continui e costanti verso il "datore di lavoro" in caso di modifiche dello status di lavoratore straniero (es. scadenza permesso di soggiorno); inoltre, il suddetto divieto è esplicitamente previsto nella contrattualistica con agenzie specializzate nel lavoro interinale;
- impegno al rispetto dei principi etici generali di rispetto della personalità individuale, senza alcuna forma di discriminazione verso i collaboratori (mobbing);
- l'assegnatario deve sottoscrivere un'apposita comunicazione delle policies aziendali in materia di corretto utilizzo del benefit assegnato;
- deve essere mantenuta evidenza documentale delle singole fasi del processo (individuazione del soggetto beneficiario, assegnazione, rinnovo e revoca).

Gestione delle spese di rappresentanza

- la gestione delle spese di rappresentanza deve avvenire in accordo alla normativa, anche fiscale, applicabile;
- la concessione di rimborsi spese di rappresentanza, fondi spese di viaggio e anticipi può avvenire solo dopo aver verificato la documentazione a sostegno delle spese effettuate.
- il sostenimento di spese di rappresentanza deve soddisfare il concetto di "opportunità" della spesa, deve essere quindi allineato con gli obiettivi aziendali;
- le spese per forme di accoglienza e di ospitalità devono attenersi ad un criterio di contenimento dei costi entro limiti di normalità;

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate

in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile; il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;

- è previsto il divieto di utilizzo del contante, o dell'uso entro il limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Gestione delle trasferte

- la gestione delle trasferte deve avvenire in accordo alla normativa, anche fiscale, applicabile;
- nello svolgimento delle trasferte devono essere sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa;
- il sostenimento di spese di trasferta deve soddisfare il concetto di "opportunità" della spesa, deve essere quindi allineato con gli obiettivi aziendali;
- le spese per trasferta devono attenersi ad un criterio di contenimento dei costi entro i limiti di normalità;

Sezione B

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

B.1 Reati applicabili alla Associazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 24-bis del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dall’Ente in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 24-bis, relativo ai reati informatici ed al trattamento illecito dei dati.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L’accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615 quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

B.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/01 applicabili alla Associazione sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria (ad. es. Anagrafe Tributaria), anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.
- Gestione rapporti con fornitori, terze parti
- Gestione rapporti con clienti
- Gestione dati del personale e dei clienti

B.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Ente, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001;
- rispettare le misure di sicurezza adottate dalla Associazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016;
- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dall'Ente a meno delle casistiche regolamentate dalla normativa interna;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Associazione;
- utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Associazione nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore;

- utilizzare in maniera impropria supporti informatici aziendali, compresi quelli portatili nonché la rete aziendale tramite supporti informatici non aziendali.

B.4 Principi di controllo specifici

L'Organismo di Vigilanza periodicamente verifica insieme al Responsabile del trattamento dati interno all'Ente e al DPR il rispetto delle misure di sicurezza applicate ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

L'Organismo di Vigilanza verifica a campione il corretto utilizzo da parte dei dipendenti e dei collaboratori delle misure di sicurezza adottate dalla Associazione.

Si rinvia per gli altri principi e controlli alle procedure relative all'adozione di telefoni e dispositivi informatici adottati dalla Associazione.

Sezione C

REATI SOCIETARI

C.1 Reati applicabili alla Associazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Associazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto l'art. 25 ter che estende il regime di responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Associazione sono i seguenti:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

I reati previsti dall'art. 2621 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Corruzione tra privati (2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)¹

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

C.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 applicabili alla Associazione sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/professionista; o valutazione dei requisiti qualificanti;
 - emissione degli ordini/stipula dei contratti;
- gestione dei rapporti con i giudici competenti, collegi arbitrali, loro consulenti tecnici e funzionari di cancelleria o altro personale ausiliario, nell'ambito di cause di varia natura (civili, penali, amministrative, giuslavoristiche e tributarie) con particolare riferimento alla nomina dei legali;
- gestione delle attività di selezione e assunzione di personale;
- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - gestione amministrativa e contabile del magazzino;
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;

¹ Reato introdotto dall'art. 4, D.Lgs. n. 38/2017

- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc);
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio;
- collaborazione e supporto all'Organo Direttivo nello svolgimento delle attività di ripartizione delle riserve e di restituzione dei conferimenti;
- collaborazione e supporto all'Organo Direttivo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - altre operazioni su quote sociali;
 - altre operazioni straordinarie;
- predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- gestione dei rapporti con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- tenuta delle scritture contabili e dei Libri Contabili e Sociali;
- redazione e trasmissione di documenti informativi, prospetti informativi, comunicati, in qualunque forma predisposti concernenti la Associazione, destinate ai giornalisti, ad altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale;
- gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - gestione degli incassi;
 - gestione dei pagamenti;
 - gestione della piccola cassa;
 - gestione dei rapporti con istituti di credito

C.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001;

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Associazione e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Con specifico riferimento alla prevenzione del rischio di commissione del reato di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati", è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Associazione, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza. In tal senso è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti terzi all'Ente in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere erogazioni in denaro a favore di Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di società o enti privati clienti/fornitori, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive per ottenere benefici indebiti in favore della Associazione;
- riconoscere rimborsi spese e/o sostenere spese di rappresentanza, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare atti di corruzione verso società private;

- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Associazione, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione di soggetti terzi alla Associazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per l'Ente.

Eventuali omaggi e spese di rappresentanza (inclusi pasti, viaggi o altri intrattenimenti) offerti a terzi (ad es. vertice aziendale/dipendenti di società terze) non devono essere finalizzati all'ottenimento di un vantaggio indebito che favorisca, per esempio, il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società terza.

Eventuali omaggi e spese di rappresentanza devono pertanto essere gestiti secondo quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico e, in particolare debbono, in qualsiasi circostanza: (a) essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, (b) risultare ragionevoli e in buona fede, (c) essere registrati in apposita documentazione e non possono mai consistere in somme di denaro.

C.4 Principi di controllo specifici

L'associazione ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati societari:

Formazione del bilancio e gestione delle chiusure contabili

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema gestionale adottato dalla Associazione;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del soggetto a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;

Sezione D

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

D.1 Reati applicabili alla Associazione.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dell'unico reato in essa contemplato indicato nell'art. 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuto potenzialmente realizzabile anche se in via prudenziale, dalla Associazione in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile dalla Associazione è il seguente.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena:

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

D.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01 applicabili alla Associazione è stata individuata le seguenti attività sensibili:

- gestione degli acquisti di beni e servizi (anche connessi alle attività di affidamento dell'appalto, ad es, servizi di pulizia) con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/professionista; o valutazione dei requisiti qualificanti;
 - emissione degli ordini/stipula dei contratti;
- gestione delle attività di selezione e assunzione di personale.

D.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- tenere comportamenti che inducano allo sfruttamento dei lavoratori;
- effettuare qualsiasi forma di abuso sui lavoratori, sia essa fisica o psicologica.

In via generale, ai destinatari è richiesto di:

- corrispondere retribuzioni non inferiori con le previsioni dei contratti di lavoro applicabili;
- rispettare la normativa relativa a orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie;
- rispettare le condizioni di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

D.4 Principi di controllo specifici

L'Associazione ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali delitti contro la personalità individuale:

Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane

- la selezione del personale è effettuata in base alle esigenze della struttura e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per i candidati;
- le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale ricercato, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali;
- l'Associazione si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- l'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione della affidabilità (in termini di diligenza e fedeltà), delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Associazione e senza discriminazione alcuna, compatibilmente con i criteri di efficienza generale del lavoro;
- le politiche di assegnazione dei benefit (in termini di individuazione dei soggetti assegnatari e delle tipologie di benefit assegnabili in funzione del livello aziendale ricoperto) sono definite e formalizzate;
- è fatto divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ed è richiesto l'impegno del lavoratore straniero affinché assicuri flussi informativi continui e costanti verso il "datore di lavoro" in caso di modifiche dello status di lavoratore straniero (es. scadenza permesso di soggiorno);
- impegno al rispetto dei principi etici generali di rispetto della personalità individuale, senza alcuna forma di discriminazione verso i collaboratori (mobbing);
- i benefit possono essere assegnati esclusivamente a personale dell'Ente;
- l'assegnatario deve sottoscrivere un'apposita comunicazione delle policies aziendali in materia di corretto utilizzo del benefit assegnato;
- deve essere mantenuta evidenza documentale delle singole fasi del processo (individuazione del soggetto beneficiario, assegnazione, rinnovo e revoca).

Sezione E

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

E.1 Reati applicabili alla Associazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-septies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Associazione in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La L. 123/2007 prevede un'estensione della responsabilità amministrativa introducendo l'art.25-septies, successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08, relativo ai "reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera

negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

E.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/01 applicabili alla Associazione è stata individuata la seguente attività sensibile:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni.

E.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Ente, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal del D.Lgs. n. 231/2001;
- avere cura della propria sicurezza e salute nonché di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Associazione e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- segnalare prontamente ai soggetti designati qualunque situazione che possa riflettersi negativamente sul sistema di sicurezza aziendale;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi, fornendo tutte le informazioni necessarie e consentendo il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

Per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- dell'obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure / istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Associazione;

- al Datore di Lavoro e/o ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure/istruzioni operative di sicurezza adottate dalla Associazione, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dall'Ente o eletti dal personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medici competenti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Associazione;
- a tutti i collaboratori di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Associazione, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

E.4 Principi di controllo specifici

L'Ente ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime: Gestione della sicurezza sul lavoro

- lo svolgimento, da parte dei soggetti nominati dalla Associazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, dei compiti di sicurezza specificatamente affidati dalla normativa vigente e previsti;
- l'attuazione e la vigilanza, da parte dei soggetti con delega alla sicurezza, sulla corretta osservanza di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Associazione, segnalando eventuali carenze o disallineamenti ovvero comportamenti ad esse non conformi;
- l'osservanza delle misure, delle procedure di sicurezza, delle istruzioni operative fornite dall'Ente, facendo utilizzo obbligatoriamente dei Dispositivi di Protezione Individuale consegnati dalla stessa quando previsti;
- periodici controlli sanitari, da parte dei lavoratori;

- lo svolgimento delle attività nei confronti della Pubblica Amministrazione e l'intrattenimento di rapporti con i funzionari degli Enti Pubblici preposti al controllo dell'applicazione della normativa, devono essere gestiti esclusivamente dai Datori di Lavoro, ovvero da persone da questi ultimi delegati tramite nomina formalizzata;
- qualora l'Ente si avvalga del supporto di consulenti/professionisti/società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia di sicurezza ovvero nell'esecuzione di specifiche attività, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle norme comportamentali adottate dalla Associazione e di impegno al loro rispetto.

Sezione F

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

F.1 Reati applicabili alla Associazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-octies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili anche se in via prudenziale, dall’Ente, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, relativo all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel Decreto 231 l’art.25-octies che estende l’ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). Inoltre, l’art. 3 della Legge 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., prevedendo altresì il suo inserimento all’interno dell’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale reato dispone che commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, viene meno l'esclusione di punibilità, di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p., riferita ai casi di concorso nel reato fonte.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi(2).

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-

costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

F.2 Attività sensibili

In **relazione** ai reati previsti dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/01 applicabili alla Associazione è stata individuata la seguente attività sensibile:

- gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/professionista;
 - valutazione dei requisiti qualificanti;
 - emissione degli ordini/stipula dei contratti;
- gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - gestione degli incassi;
 - gestione dei pagamenti;
 - gestione della piccola cassa;
 - gestione dei rapporti con banche e altri intermediari finanziari;
- gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- liquidazione delle imposte.

F.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Associazione in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- intraprendere attività commerciali con clienti e/o fornitori senza l'adeguata formalizzazione di un contratto;
- effettuare pagamenti a favore e/o ricevere incassi da parte di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale, o ancora incassi di titoli di credito con la clausola di trasferibilità o di provenienza illecita;
- ricevere o trasferire fondi da parte o a favore di soggetti terzi (ad es. dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento, oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile;
- ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in alcuna circostanza, o correre il rischio di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- utilizzare contante, se non nel limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa interna, per qualunque singola operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità di natura illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- tenere una non corretta conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali non predisponendo la relativa dichiarazione dei redditi della Associazione e non procedendo alla corresponsione delle imposte liquidate reimpiegando, quindi, tale danaro per il finanziamento di altre attività di interesse dell'Ente.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- assicurare il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare dovrà essere verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme e che il pagamento sia stato effettuato nello stesso Paese dove è situata la sede legale del consulente/professionista e dove lo stesso ha svolto la sua attività;
- prima di stipulare contratti commerciali, è necessario consultare preventivamente delle liste di trasparenza stilate da organizzazioni internazionali (ad es. "World Bank listing of ineligible firms") al fine di verificare l'affidabilità delle controparti;
- garantire il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della Associazione controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati) con riferimento ai flussi finanziari e ai pagamenti verso terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori/clienti/partner;
- rispettare le norme in materia di trasparenza;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari a scopo di illecito o, in particolare, di riciclaggio;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

- assicurare la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

F.4 Principi di controllo specifici

L'Ente ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti nelle deleghe e procure limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- i dispositivi di pagamento devono essere firmati da persone abilitate;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, o dell'uso entro il limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- deve essere assicurata la custodia delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, con l'adozione di difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- è previsto l'obbligo di rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Sezione G

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

G.1 Reati applicabili alla Associazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "H", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-decies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Associazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Legge 3 agosto 2009, n.116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione" adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per il reato di cui all'art. 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del Decreto 231).

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

G.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/01 applicabili all'Ente è stata individuata la seguente attività sensibile:

- gestione dei rapporti con i giudici competenti, collegi arbitrali, loro consulenti tecnici e funzionari di cancelleria o altro personale ausiliario, nell'ambito di cause di varia natura (civili, penali, amministrative, giuslavoristiche e tributarie) con particolare riferimento alla nomina dei legali.

G.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Associazione;
- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Associazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse.

G.4 Principi di controllo specifici

L'Ente ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti principi di controllo specifici in relazione al potenziale reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

Gestione del contenzioso

- definizione da parte della Direzione di un'apposita regolamentazione interna che specifichi:
 - i comportamenti che devono tenere i soggetti dotati di procura, i dipendenti ed i legali esterni in considerazione della natura, qualità ed entità del contenzioso;
 - i limiti di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso; o i criteri di individuazione di legali esterni per la gestione del contenzioso;
- l'articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra:

- coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni;
- coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere;
- coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti ed il rispetto dei criteri definiti per la scelta dei legali e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti;
- predisposizione di uno scadenziario che permetta di controllare l'intera attività esecutiva, con particolare riferimento al rispetto dei termini processuali previsti;
- tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative utilizzate;
- comunicazione/condivisione con i Soci del sorgere di claims;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

Sezione H

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.1 Reati applicabili alla Associazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "I", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25duodecies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Associazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) *se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p. In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

I.2 Attività sensibili

In relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stata individuata la seguente attività sensibile:

- gestione delle attività di selezione e assunzione di personale.

I.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- assumere o impiegare lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- assicurare massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con Associazione che svolgono attività in appalto.

1.4 Principi di controllo specifici

L'Ente ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti principi di controllo specifici in relazione al potenziale reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane

- la selezione del personale è effettuata in base alle esigenze aziendali e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per i candidati;
- le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale ricercato, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali;
- l'Ente si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- l'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione della affidabilità (in termini di diligenza e fedeltà), delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Associazione e senza discriminazione alcuna, compatibilmente con i criteri di efficienza generale del lavoro;
- le politiche di assegnazione dei benefit (in termini di individuazione dei soggetti assegnatari e delle tipologie di benefit assegnabili in funzione del livello aziendale ricoperto) sono definite e formalizzate;
- è fatto divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ed è richiesto l'impegno del lavoratore straniero affinché assicuri flussi informativi continui e costanti verso il "datore di lavoro" in caso di modifiche dello status di lavoratore straniero (es. scadenza permesso di soggiorno); inoltre, il suddetto divieto è esplicitamente previsto nella contrattualistica con agenzie specializzate nel lavoro interinale;
- impegno al rispetto dei principi etici generali di rispetto della personalità individuale, senza alcuna forma di discriminazione verso i collaboratori (mobbing);
- i benefit possono essere assegnati esclusivamente a personale dell'Ente o a personale distaccato dai Soci;

- l'assegnatario deve sottoscrivere un'apposita comunicazione delle policies aziendali in materia di corretto utilizzo del benefit assegnato;
- deve essere mantenuta evidenza documentale delle singole fasi del processo (individuazione del soggetto beneficiario, assegnazione, rinnovo e revoca).

Sezione I

REATI TRIBUTARI

L.1 Reati applicabili alla Associazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “M”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Associazione, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (art. 2 comma 1, D.Lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (art. 2 comma 2 bis, D.Lgs. 74/2000)

È punita la condotta di chi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all’IVA, elementi passivi fittizi il cui ammontare non superi complessivamente euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando congiuntamente ricorrono le condizioni previste dall’art. 3, co. 1 lett. a) e b) (i.e. valore imposta evasa, ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione o dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta).

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74/2000)

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 D.Lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 2 bis D.Lgs. 74/2000)

L'art. 39 D.L. 124/19 modifica l'art. 8 D. Lgs. 74/2000 introducendo il comma 2-bis che punisce la condotta (prevista al co. 1 dell'art. 8) di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative di valore complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In aggiunta, è punito chiunque indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi superiori ad euro cinquantamila.

L.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 applicabili alla Associazione sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/professionista; o
 - valutazione dei requisiti qualificanti;

- emissione degli ordini/stipula dei contratti;
- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - gestione amministrativa e contabile del magazzino;
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.);
 - verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico;
- collaborazione e supporto al Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività di ripartizione delle riserve e di restituzione dei conferimenti;
- collaborazione e supporto al Consiglio Direttivo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - altre operazioni su quote sociali;
 - altre operazioni straordinarie;
- predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- tenuta delle scritture contabili e dei Libri Contabili e Sociali;
- gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - gestione degli incassi;
 - gestione dei pagamenti;
 - gestione della piccola cassa;
 - gestione dei rapporti con banche e altri intermediari finanziari;

- gestione delle attività di factoring;
- gestione delle attività di selezione e assunzione di personale;
- gestione delle sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;

L.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- emettere fatture a controparti senza previa verifica di una conferma ordine ovvero della prestazione effettivamente posta in essere;
- emettere fatture per operazioni ovvero attività non effettuate ovvero effettuate parzialmente, seguendo precisamente gli accordi contrattuali intrapresi con la controparte medesima;
- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi ovvero passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio ricevuto ovvero reso;
- omettere, essendovi obbligati, la presentazione della dichiarazione dei redditi, sul valore aggiunto e di sostituto di imposta;

L.4 Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, l'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici in relazione alla potenziale realizzazione dei reati tributari, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali:

Gestione degli acquisti di beni e servizi

- le fatture passive pervenute alla Associazione sono vidimate per corretta accettazione dal Responsabile dell'Area Amministrazione, il quale appone verifica la corrispondenza della fattura con il relativo Ordine di acquisto e provvede alla protocollatura e registrazione contabile della stessa;

Formazione del bilancio e gestione delle chiusure contabili

- nella gestione delle attività contabili, la Associazione garantisce il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- il Bilancio Civilistico nonché la nota integrativa allo stesso sono sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, in accordo con il sistema di deleghe e procure in essere;
- le operazioni di contabilizzazione delle poste valutative sono effettuate da soggetti dotati di comprovata esperienza nella materia e sono oggetto di verifica da parte del Consiglio Direttivo;
- l'Ente monitora i dati contabili, analizzandoli su base comparativa rispetto ai periodi precedenti, e verificandone la congruità anche attraverso idonei controlli a campione;
- l'Ente verifica le scritture di assestamento e di rettifica, nonché la determinazione delle poste valutative di Bilancio per la verifica degli aggiornamenti fiscali ad essi connessi;
- l'Associazione effettua verifiche in merito alla correttezza e veridicità dei dati e della documentazione in materia fiscale, nonché all'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
- l'Ente assicura che la predisposizione dei documenti necessari alla predisposizione del bilancio civilistico sia gestita secondo corretti principi di documentabilità, tracciabilità e archiviazione, consentendo l'accesso e la consultazione alla documentazione unicamente a soggetti preventivamente autorizzati;
- i membri del Consiglio Direttivo, al fine di accedere a finanziamenti agevolati inerenti la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero tecnologie, monitorano le condizioni di accesso all'agevolazione nonché verificano che l'Associazione sia in possesso dei requisiti necessari per la presentazione della domanda;
- qualora da eventuali indagini dell'Autorità Finanziaria emerga una potenziale sanzione pecuniaria in capo all'ente, i membri del Consiglio Direttivo attivano al fine di accantonare la somma contestata in sede di processo verbale di contestazione dall'Autorità così da evitare che possano verificarsi eventuali condotte di distrazione;
- l'Ente verifica periodicamente la presenza di eventuali mutamenti occorsi ai principi contabili e alla normativa inerente la determinazione delle imposte sui redditi;

- l'Associazione effettua periodicamente attività di aggiornamento/formazione dei soggetti che intervengono nei processi prodromici alla definizione/controllo delle imposte;
- con riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia tributaria, i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Associazione relativamente al Codice Etico e del Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano l'Ente e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Gestione delle attività di selezione e assunzione di personale

Con riferimento ai reati tributari di cui sopra si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale A – Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25).

Gestione della fiscalità aziendale

- sono definiti e formalizzati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della fiscalità;
- le attività propedeutiche alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali vengono gestite nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente e monitorate dalla Funzione aziendale competente;
- è attuata una segregazione dei compiti tra chi concorre alla formazione dell'imponibile e alla determinazione dell'aliquota e chi, prima di inoltrare telematicamente le dichiarazioni dei redditi e/o IVA, verifica la correttezza e completezza dei dati inseriti;
- in sede di liquidazione periodica dell'IVA, viene effettuato un controllo inerente la correttezza del credito IVA vantato dalla Associazione;
- la Funzione aziendale competente effettua periodicamente delle verifiche in merito alla correttezza delle imposte calcolate e versate al fine della compilazione della dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto;
- l'Ente garantisce il corretto calcolo delle ritenute fiscali relative al personale dipendente;
- la bozza della dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto è predisposta con il supporto di un consulente esterno adeguatamente contrattualizzato;
- la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto viene sottoscritta secondo il sistema dei poteri in essere alla Associazione;

- l'Ente invia elettronicamente la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa vigente in materia;
- l'Associazione invia elettronicamente i modelli F24 per il versamento di tributi, contributi e nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa rilevante in materia;
- qualora da eventuali indagini dell'Autorità Finanziaria emerga una potenziale sanzione pecuniaria in capo alla Associazione, il Consiglio Direttivo si attiva al fine di accantonare la somma contestata in sede di processo verbale di contestazione dall'Autorità così da evitare che possano verificarsi eventuali condotte di distrazione.